

# La VOCE

## del commercio e del turismo

Mensile della  CONFESERCENTI GROSSETO



ANNO XXIX – Numero 7 – agosto 2006

Gratuito agli associati

Direzione, Redazione e Amministrazione: c/o Confesercenti Grosseto, Via de' Barberi, n. 108 - 58100 GROSSETO - (Tel. 0564/437111 - Fax. 0564/413589). Direttore Responsabile ROLANDO CASINI.  
 "Poste Italiane spa - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 - DCB GROSSETO- Autorizzazione Tribunale di Grosseto n. 9/1977. Chiuso in redazione il 28/7/2006"



*Il presidente nazionale Marco Venturi durante la sua relazione*

L'assemblea annuale 2006 della Confesercenti è stata un'occasione importante di confronto sui temi più attuali ed urgenti dell'agenda politica italiana. Lo splendido auditorium della musica di Roma, disegnato da Renzo Piano che l'ha ospitata, era gremito di associati da tutta Italia. Il presidente Marco Venturi ha rappresentato al Governo le esigenze della categoria, interrotto più volte dagli applausi di consenso. "Le PMI possono fare molto per favorire la ripresa e per produrre posti di lavoro, ma dobbiamo anche semplificarci la vita e mettere in campo alcuni utili interventi fiscali". Il Presidente Venturi ha più volte chiesto al Primo Ministro Romano Prodi di agire in modo incisivo verso una ripresa che coinvolga i lavoratori autonomi.

Venturi ha affrontato anche il tema dei centri storici delle città, "tutelare la permanenza nei centri urbani delle piccole attività commerciali, anche in funzione della vivibilità, altrimenti prima o poi faremo trovare gli enti locali di fronte alle città con le vetrine spente". E ancora sul turismo "ogni nostro sforzo sarebbe vano se lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali non scegliessero il turismo come una delle priorità. Cominciamo col chiedere all'Unione Europea la riduzione dell'Iva sul turismo al 5 per cento.

## CHIUSURA PER FERIE

Informiamo i nostri gentili associati che tutte le nostre sedi rimarranno chiuse

**dal 10 al 16 Agosto 2006**



Per emergenze o particolari necessità non rinviabili, gli associati potranno telefonare al numero 0564 438826 con orario 9,00-12,00

**CONFESERCENTI**  
**AL FIANCO DELLE IMPRESE**



**LE NOSTRE SEDI**

GROSSETO - Via de' Barberi, 108 - ☎ 0564 43881

CASTELDELPANO - Via del Fattorone, 17 - ☎ 0564 957432

CASTIGLIONE d PESCAIA - Via IV Novembre, 4 - ☎ 0564 936306

FOLLONICA - Via Trieste 8 - ☎ 0566 263319

ORBETELLO - Località Spiaggetta - ☎ 0564 863409

ROCCASTRADA - Piazza Gramsci, 10 - ☎ 0564 564102

**[www.confesercenti.grosseto.it](http://www.confesercenti.grosseto.it)**

## RINTRACCIABILITA'

### Publicato il decreto sulle sanzioni

E' stato pubblicato nella G.U. n. 118 del 23 maggio 2006 il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190 concernente la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del Regolamento comunitario n. 178/2002 sulla sicurezza alimentare. che riguardano, rispettivamente, la rintracciabilità, gli obblighi relativi agli alimenti e gli obblighi relativi ai mangimi.

#### **Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del Regolamento**

Si ricorda che l'articolo 18 del Regolamento prevede che *"è disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime."*

Si richiede quindi che gli operatori siano in condizione di risalire all'anello precedente ed a quello successivo nella filiera alimentare. A tal fine essi devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo. Appare necessario sottolineare che nel caso di ricezione di un prodotto da parte di un'impresa del settore alimentare o mangimistico, deve essere individuato anche il singolo coltivatore, cacciatore o allevatore che ha fornito la materia prima (es. il raccoglitore di funghi, il pescatore, ecc.); mentre per quanto riguarda la fornitura dei propri prodotti gli operatori sono obbligati a individuare le imprese a cui è stato ceduto un prodotto, un animale, un mangime ecc., escludendo però l'obbligo di individuazione del consumatore finale.

Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che non adempiono ai suddetti obblighi sono soggetti al pagamento di una **sanzione amministrativa pecuniaria da settecentocinquanta euro a quattromilacinquecento euro.**

#### **Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 19 e 20**

Per ciò che concerne gli articoli 19 e 20 del Regolamento, essi prevedono che se un operatore del settore alimentare o dei mangimi ritiene che un alimento o mangime da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, e l'alimento/mangime non si trova più sotto il controllo immediato di tale operatore, esso deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo e informarne le autorità competenti (A.S.L.). Se il prodotto può essere arrivato al consumatore, l'operatore informa i consumatori, in maniera efficace e accurata, del motivo del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già forniti ai consumatori quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute.

Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, i quali, essendo a conoscenza che un alimento o un mangime o un animale da loro importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito, non più nella loro disponibilità, non è conforme ai requisiti di sicurezza, non attivano le procedure di ritiro degli stessi, **sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diciottomila euro.**

Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi i quali, avendo attivato la procedura di ritiro non ne informano contestualmente l'autorità competente, sono soggetti al pagamento di una **sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a tremila euro.**

Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi i quali non forniscono alle autorità competenti le notizie o la collaborazione dalle stesse legittimamente richieste, al fine di evitare o ridurre i rischi legati ad un alimento, ad un mangime o ad un animale da essi fornito, sono soggetti al pagamento di una **sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a dodicimila euro.**

Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, i quali, avendo importato, prodotto, trasformato o distribuito un prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza poi pervenuto al consumatore od all'utilizzatore, non informano questi ultimi circa i motivi dell'attivazione della procedura per il ritiro dal mercato, sono soggetti al pagamento di una **sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a dodicimila euro.**

Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi svolgenti attività di vendita al dettaglio o distribuzione di alimenti o mangimi, che non incidono sulla sicurezza o integrità dell'alimento o del mangime, i quali non avviano procedure, nei limiti della propria attività, per il ritiro dal mercato di prodotti di cui siano a conoscenza che non sono conformi ai requisiti di sicurezza, sono soggetti al pagamento di una **sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a tremila euro.**

Infine il decreto prevede una sanzione per la violazione degli obblighi specifici a carico degli operatori del settore dei mangimi di cui all'articolo 20 del Regolamento; per cui gli operatori i quali, dopo il ritiro dal mercato di mangime non conforme ai requisiti di sicurezza, non provvedano alla distruzione della partita, del lotto o della consegna di tale mangime, sono soggetti al pagamento di una **sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a tremila euro.**

Il decreto prevede che, nel caso di reiterazione delle violazioni previste, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, sia disposta anche la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività per un periodo di giorni

lavorativi da un minimo di dieci ad un massimo di venti.

**Per semplificare, con particolare riguardo alla rintracciabilità, gli operatori devono predisporre sistemi e procedure che consentano di:** individuare i fornitori diretti di materie prime (*nominativo del fornitore, natura dei beni ricevuti, indicazioni riferite all'etichettatura o ad altri sistemi di identificazioni necessari*), individuare le imprese dirette alle quali sono stati forniti i propri prodotti (*raccolta fatture, bolle di accompagnamento, registri carico/scarico, modalità/mezzo distribuzione*); mettere a disposizione delle A.S.L. le informazioni dei punti precedenti (*è opportuno che l'operatore del settore alimentare o mangimistico abbia a disposizione l'indirizzo, numeri di telefono e fax della A.S.L. competente per territorio al fine di poter comunicare tempestivamente qualsiasi informazione*)

E' inoltre auspicabile che le imprese che elaborano le proprie produzioni aggregando, confezionando ecc, materie prime, ingredienti e additivi di varia origine, adottino sistemi che consentano di mantenere definita la provenienza e il destino di ciascuna di esse, o dei lotti; infatti, nel caso in cui venga riscontrato un rischio per il consumatore, e l'operatore del settore alimentare non sia in grado di rintracciare o indicare quale sia stato l'ingrediente, la materia prima o il prodotto che ha determinato il rischio sanitario, si renderà necessario allargare l'azione di ritiro del prodotto fino a ricomprendere nell'azione di ritiro/ricambio tutti i prodotti potenzialmente a rischio, con aumento delle ripercussioni commerciali, e conseguente maggiore dispendio di risorse economiche, ed eventuale possibilità di oneri aggiuntivi a carico degli operatori derivanti da controlli supplementari effettuati dalle autorità di controllo.

Nel concludere rammentiamo comunque, per evitare di generare eccessivo allarmismo, che l'ordinaria applicazione dei principi di cui al D.Lgs. n. 155/97 (HACCP), ed in particolare la registrazione dei dati relativi a prodotti e fornitori, già dovrebbero consentire di disporre di una relativa "mappatura" dei rapporti commerciali, tale da permettere la ricostruzione dei passaggi del prodotto dal produttore al dettagliante.



Le realtà più rappresentative della discografia e della musica dal vivo, hanno trovato comunità di intenti al fine di individuare una piattaforma istituzionale per il rilancio del settore, un quadro legislativo entro il quale favorire la tutela e lo sviluppo. Ampia la coalizione di organizzazioni, tra cui Assortisti Confesercenti, che hanno convenuto sulle proposte da avanzare alle Istituzioni, Governo e Parlamento. Tra le altre quella di inserire l'insegnamento di questa preziosa arte formativa nei programmi didattici.

## ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO PER LE IMPRESE COMMERCIALI

L'UIC (Ufficio Italiano Cambi), ha adottato un provvedimento con il quale delinea le istruzioni operative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni, nonché di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico degli operatori non finanziari. Le attività non finanziarie già soggette ad autorizzazioni di pubblica sicurezza hanno l'obbligo di : identificare i clienti, registrando e conservando in un archivio unico i dati identificativi e le altre informazioni relative alle operazioni eseguite, segnalando quelle di sospetta violazione dell' art. 3 della legge antiriciclaggio e segnalando al Ministero dell'Economia e delle Finanze le violazioni dell'art. 1 della stessa legge. Sono inoltre obbligati ad istituire misure di controllo interno e ad assicurare un'adeguata formazione dei dipendenti.

Tra le attività interessate dal provvedimento in oggetto segnaliamo: recupero crediti per conto terzi; custodia e trasporto di denaro contante o valori, con o senza l'impiego di particolari guardie giurate; agenzie di affari in mediazione immobiliare; commercio di cose antiche; esercizio di case d'asta o gallerie d'arte; commercio di oro per finalità industriali o di investimento (compreso import/export); fabbricazione, mediazione e commercio (compreso import/export) di oggetti preziosi; gestione di case da gioco; fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane; mediazione creditizia; agenzia in attività finanziaria.

L'identificazione è dovuta per operazioni che comportino la trasmissione o la movimentazione dei mezzi di pagamento di importo, anche frazionato, superiore a €12.500,00.

## DECRETO BERSANI: PRIMA DEI SALDI SARA' IMPOSSIBILE EFFETTUARE VENDITE PROMOZIONALI

Niente vendite promozionali prima dei saldi di fine stagione. Lo ha chiarito il Governo in un emendamento al DDL di conversione del decreto legge sulle liberalizzazioni, sul quale la Fismo-Confesercenti esprime un giudizio di piena soddisfazione. Inizialmente la norma prevedeva che non potessero esser posti limiti di qualsiasi genere alle vendite promozionali. Ora, invece, viene consentito alle Regioni di conservare il divieto di effettuare vendite promozionali nei periodi antecedenti i saldi, così come stabilito da quasi tutti i provvedimenti regionali in vigore.

